



16498 16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 12131/2010

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 16498

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. STEFANO BIELLI - Presidente - Ud. 16/05/2016
- Dott. ENRICO SCODITTI - Consigliere - PU
- Dott. MARCO MARULLI - Consigliere -
- Dott. LAURA TRICOMI - Rel. Consigliere -
- Dott. LUCIO LUCIOTTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 12131-2010 proposto da:

██████████ GIANFRANCO, ██████████ MAURO, STUDIO LEGALE ASSOCIATO ██████████ elettivamente domiciliati in ROMA VIA T. CAMPANELLA 11, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA TITONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIANFRANCO ██████████

- *ricorrenti* -

2016

contro

1715

AGENZIA DELLE ENTRATE DI FOGGIA, AGENZIA DELLE ENTRATE COSTITUITA CON C/RIC. INCID. IL 18/6/2010;

- *intimati* -

Nonché da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorso e contestuale ricorso incidentale -

contro

STUDIO LEGALE ASSOCIATO [REDACTED] AGENZIA DELLE ENTRATE DI FOGGIA, [REDACTED] GIANFRANCO, [REDACTED] MAURO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 98/2009 della ^{Judiz. PUGLIA} COMM.TRIB.REG./SEZ.DIST. di FOGGIA, depositata il 13/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il ricorrente l'Avvocato DE GRANDIS per delega dell'Avvocato [REDACTED] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, rigetto incidentale;

udito per il controricorrente l'Avvocato GAROFOLI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale.

RITENUTO IN FATTO

1. Lo Studio Legale Associato [REDACTED] in persona del legale rapp. p.t, nonché i professionisti associati [REDACTED] Gianfranco e [REDACTED] Mauro impugnavano dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia l'avviso di rettifica n.500991/01 per IVA e l'avviso di accertamento n.33120000984 per IRPEF, relativi all'anno di imposta 1996, fondati sull'applicazione dei parametri di cui ai DPCM 29/01/1996 e 27/03/1997. La decisione, favorevole del primo grado, era riformata in appello.

2. Con la sentenza n. 98/26/2009 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione distaccata di Foggia, dopo aver ritenuto illegittimo il DPCM del 29/01/1996 per non aver seguito il procedimento di formazione previsto per tali atti dall'art.17 della L n.408/1988, lo disapplicava e dichiarava l'illegittimità degli atti impugnati. Riteneva, comunque, di dover procedere all'esame della controversia nel merito ed escludeva che il contribuente avesse soddisfatto il suo onere probatorio e dimostrato l'incongruità dei risultati ottenuti attraverso la metodologia utilizzata dall'Ufficio.

3. I contribuenti propongono ricorso per cassazione fondato su quattro motivi, ai quali replica la Agenzia con controricorso e ricorso incidentale fondato su un motivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti e difetto di legittimazione passiva della resistente sollevata dall'Agenzia sulla considerazione che nel ricorso la sentenza impugnata è indicata con il n.98/25/09, sentenza che riguarda altri soggetti e segnatamente il Comune di Foggia e tale Barnabei.

1.2. Invero dal ricorso è perfettamente comprensibile quale sia la sentenza impugnata, e cioè la numero 98/26/09, poiché vi è puntuale esposizione della stessa, come confermato dalla circostanza che l'Agenzia ha perfettamente compreso a quale decisione afferiva il ricorso, svolgendo compiutamente le sue difese.

2.1. Preliminarmente va dichiarata l'improcedibilità del ricorso perchè la copia della sentenza impugnata, depositata in atti, è priva del visto di conformità.

2.2. Come questa Corte ha già affermato, in materia d'impugnazione in cassazione, l'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., esigendo, a pena d'improcedibilità, che con il ricorso venga depositata copia autentica della sentenza impugnata, esclude che al mancato deposito possa supplirsi con la conoscenza che della stessa sentenza si attinga da altri atti del processo e, in particolare, dalla copia depositata dalla controparte o dall'esistenza della sentenza nel fascicolo d'ufficio (Cass. nn. 14207/2015, 28460/2013, 1240/2007, 22108/2006).

Nel caso in esame agli atti vi è solo una copia della sentenza rilasciata "uso studio", da cui discende la pronuncia di improcedibilità.

3.1. Per altro verso, il ricorso è articolato sui seguenti quattro motivi; 1) carenza di motivazione e/o motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, omessa motivazione e travisamento logico per avere la Commissione proceduto all'esame del merito, dopo aver disapplicato il DPCM; 2) violazione e falsa applicazione dell'art.32, n.7 del DPR n.600/1973; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 101, 112 e 113 cpc; 4) omessa motivazione su un punto determinante, mancato esame dell'errore materiale dell'accertamento, violazione dell'art.346 cpc, violazione degli artt.3 e 53 della Costituzione, violazione dell'art.2729 cc. I motivi risultano tutti inammissibili, per come formulati.

3.2. Occorre premettere che la sentenza impugnata, in quanto pubblicata in data 19.3.2008 - ossia nel periodo compreso tra il 2 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009 - è soggetta al regime (successivamente abrogato) dell'art. 366-bis cod. proc. civ., il quale è stato fatto oggetto di approfondita ed ormai consolidata lettura ermeneutica ad opera di questa Corte.

3.3. In particolare, a corredo dei motivi riconducibili all'art. 360 c.p.c., comma 1, comma 5, va formulato - a pena di inammissibilità - il c.d. "momento di sintesi" (o "quesito di fatto"), consistente in un apposito passaggio espositivo distinto ed autonomo rispetto allo svolgimento del motivo - ossia un *quid pluris* rispetto all'illustrazione del mezzo (Cass. SSUU n. 12339 del 2010; Cass. n. 8897 e n. 4309 del 2008; n. 21194 del 2014) - finalizzato ad individuare, chiaramente e sinteticamente, il fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria, con specifica segnalazione delle ragioni per le quali la motivazione risulta inidonea a giustificare la decisione (*ex plurimis*, Cass. SSUU n. 20603 del 2007 e n. 11652 del 2008; Cass. n. 27680 del 2009).

3.4. Quanto invece ai motivi riconducibili all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, essi devono essere corredati - sempre a pena di inammissibilità - da appositi "quesiti di diritto" contenenti: a) una sintesi degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) l'indicazione della regola di diritto da questi applicata; c) la diversa regola di diritto ritenuta da applicare; il tutto in modo tale che il giudice di legittimità, nel rispondere al quesito, possa formulare una *regula iuris* suscettibile di applicazione anche in diversi casi (Cass. s.u., nn. 2658 e 28536 del 2008, n. 18759 del 2009; Cass. n. 22704 del 2010, n. 21164 del 2013, nn. 11177 e 17958 del 2014). Dovendo infatti assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio giuridico generale, i quesiti in questione debbono mettere la Corte in grado di comprendere - attraverso la loro semplice lettura - la prospettazione dell'errore asseritamente compiuto dal giudice di merito, nonché della regola che si assume, in sua vece, applicabile.

3.5. Nella fattispecie in esame, tale indicazione riassuntiva e sintetica, sia nella veste del momento di sintesi che del quesito di diritto, manca del tutto - come eccepito dalla controricorrente- anche sotto l'aspetto strettamente grafico (cfr. Cass. n. 24313 del 2014, 12518/2015); nè può assumersi che il contenuto di siffatto momento di sintesi finale, ove formalmente inesistente, debba essere ricavato dalla Corte di legittimità attraverso la lettura e l'autonoma interpretazione dell'illustrazione del motivo (Cass. n. 22591 del 2013), poiché ne resterebbe svilita - rispetto ad un sistema processuale che già prevedeva la redazione del motivo con l'indicazione della violazione denunciata - la portata innovativa dell'art. 366-bis cod. proc. civ., consistente proprio nell'imposizione della formulazione di motivi contenenti una sintesi autosufficiente della violazione censurata, funzionale anche alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (*ex multis*, Cass. n. 16481 del 2014 e n. 20409 del 2008).

4.1. Resta assorbito il ricorso incidentale subordinato con il quale la Agenzia ha denunciato la violazione e falsa applicazione del DPCM 29/01/1996, come modificato dal DPCM 27.03.1997, dell'art.3, commi 181 e 184 della L n.549/12995, e degli artt.39, comma 1, lett. d) e del DPR n.600/1973, nonché dell'art.17 della L n.400/1988 .

5.1. In conclusione il ricorso va rigettato perché improcedibile, resta assorbito il ricorso incidentale.

5.2. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.


La Corte di cassazione,

- rigetta il ricorso perché improcedibile, assorbito il ricorso incidentale;
- condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nel compenso di €. 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 maggio 2016.


Il Consigliere estensore

(Laura Tricomi)



Il Presidente

(Stefano Prelli)



Il Direttore Amministrativo
Dott. Stefano FALUMBO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 5 AGO 2016
IL,

Il Direttore Amministrativo
Stefano FALUMBO

